



Documento di seduta

A8-0206/2017

1.6.2017

RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i termini di prescrizione per gli incidenti stradali (2015/2087(INL))

Commissione giuridica

Relatore: Pavel Svoboda

(Iniziativa – articolo 46 del regolamento)

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PER UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A TERMINI DI PRESCRIZIONE COMUNI PER GLI INCIDENTI STRADALI TRANSFRONTALIERI.....	8
MOTIVAZIONE.....	17
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	20
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	21

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i termini di prescrizione per gli incidenti stradali (2015/2087(INL))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),
- visto l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sui principi di autonomia procedurale nazionale e di tutela giurisdizionale effettiva¹,
- visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali² (regolamento Roma II),
- vista la Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale (Convenzione dell'Aia del 1971 in materia di incidenti della circolazione stradale),
- vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità³ (la direttiva sull'assicurazione autoveicoli),
- vista la Convenzione europea sul calcolo dei termini⁴,
- visto lo studio di valutazione del valore aggiunto europeo a cura dell'unità Valore aggiunto europeo del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), dal titolo "Limitation periods for road traffic accidents" (Termini di prescrizione per gli incidenti stradali) che accompagna la relazione d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo⁵,
- visto lo studio della direzione generale delle Politiche interne dal titolo "Cross-border traffic accidents in the EU-the potential impact of driverless cars" (Incidenti stradali

¹ Si veda anche: sentenza del 18 settembre 2003, *Peter Pflücke/Bundesanstalt für Arbeit*, C-125/01, ECLI:EU:C:2003:477, sentenza del 25 luglio 1991, *Theresa Emmott/Minister for Social Welfare and Attorney General*, C-208/90, ECLI:EU:C:1991:333, e sentenza del 13 luglio 2006, *Vincenzo Manfredi e altri/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri*, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461.

² GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

³ GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

⁴ CETS 076.

⁵ PE 581.386, luglio 2016.

transfrontalieri nell'UE - Il potenziale impatto delle auto senza conducente)¹,

- visto lo studio della Commissione intitolato "Compensation of victims of cross-border road traffic accidents in the EU: Comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border victims" (Indennizzo delle vittime di incidenti stradali transfrontalieri nell'UE: confronto delle prassi nazionali, analisi dei problemi e valutazione delle opzioni possibili per migliorare la posizione delle vittime d'incidenti transfrontalieri)²,
 - vista la relazione della Commissione, del 2010, relativa a un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma³,
 - vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 recante raccomandazioni alla Commissione sui termini di prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali⁴,
 - vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2003 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli⁵,
 - visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0206/2017),
- A. considerando che nell'Unione i termini di prescrizione relativi alle richieste di risarcimento danni variano sensibilmente tra gli Stati membri e che pertanto non vi sono due Stati membri che applichino esattamente le stesse norme in materia di prescrizione; che la prescrizione pertinente è altresì stabilita in base a vari fattori, inclusa l'esistenza di procedimenti penali associati e la natura contrattuale o extracontrattuale della richiesta d'indennizzo;
- B. considerando che i sistemi nazionali in materia di prescrizione sono pertanto estremamente complessi e che spesso può essere difficile comprendere quale sia il termine di prescrizione generale applicabile, quando e come abbia inizio la decorrenza del termine e come i termini possano essere sospesi, interrotti o estesi;
- C. considerando che la mancanza di familiarità con le norme straniere in materia di prescrizione può pregiudicare il diritto a presentare una richiesta di risarcimento altrimenti valida od ostacolare l'accesso alla giustizia da parte delle vittime, sotto forma di costi e ritardi ulteriori;

¹ PE 571.362, giugno 2016.

² Accessibile anche via internet alla pagina:

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf (30 November 2008).

³ COM(2010)171.

⁴ GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 99.

⁵ Testi approvati, P5_TA(2003)0446.

- D. considerando che sono attualmente disponibili pochi dati statistici relativi al rigetto delle richieste di indennizzo nei casi di sinistri stradali transfrontalieri a causa dello scadere dei termini di prescrizione;
- E. considerando che in relazione agli incidenti stradali transfrontalieri, l'unico fondamento d'azione armonizzato a livello di Unione è quello stabilito dall'articolo 18 della direttiva sull'assicurazione autoveicoli, che consente alle persone lese di richiedere il risarcimento nel proprio paese di residenza presentando la richiesta di risarcimento direttamente ad un'impresa di assicurazioni od organismo di indennizzo competenti per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli¹;
- F. considerando che i termini di prescrizione costituiscono una parte importante e integrante dei regimi di responsabilità civile degli Stati membri applicati nei casi di incidenti stradali, in quanto un breve periodo di prescrizione potrebbe compensare disposizioni rigorose sulla responsabilità o indennizzi importanti;
- G. considerando che i termini di prescrizione per le richieste di risarcimento sono essenziali per garantire la certezza del diritto e la risoluzione definitiva delle controversie; che, tuttavia, il diritto del convenuto alla certezza del diritto e alla risoluzione definitiva delle controversie dovrebbe conciliarsi con il diritto fondamentale del ricorrente di accedere alla giustizia e a un mezzo di ricorso effettivo, e che periodi di prescrizione inutilmente brevi potrebbero ostacolare l'effettivo accesso alla giustizia in tutta l'Unione;
- H. considerando che, date le attuali divergenze relative ai termini di prescrizione e i tipi di problemi direttamente collegati alle diverse disposizioni nazionali che disciplinano i casi transfrontalieri di lesioni personali e danni materiali, assicurare un determinato livello di armonizzazione è l'unico modo per garantire un adeguato grado di certezza, prevedibilità e semplicità nell'applicazione dei termini di prescrizione degli Stati membri nei casi di incidenti stradali transfrontalieri;
- I. considerando che tale iniziativa legislativa dovrebbe garantire un equilibrio tra le parti in causa con riguardo alle questioni relative alle norme in materia di prescrizione e facilitare il computo e la sospensione dei termini di decorrenza; che, pertanto, si prevede un approccio mirato che prenda in considerazione il volume crescente di traffico transfrontaliero nell'Unione, senza rivedere l'intero quadro giuridico degli Stati membri;

* * *

1. riconosce che la situazione delle vittime di incidenti stradali è notevolmente migliorata negli ultimi decenni, anche a livello di giurisdizione nel diritto internazionale privato, per cui le vittime all'estero possono ricorrere ai procedimenti previsti nello Stato membro in cui risiedono per richiedere l'indennizzo diretto alla compagnia di assicurazione per la responsabilità civile legata all'autoveicolo o agli organismi di indennizzo;

¹ Si veda anche: sentenza del 13 dicembre 2007, *FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit*, C-463/06, ECLI:EU:C:2007:792.

2. osserva tuttavia il permanere nell'Unione di due regimi paralleli che disciplinano la legge applicabile nei casi di incidenti stradali a seconda del paese in cui viene presentata la richiesta d'indennizzo, ossia la Convenzione dell'Aia del 1971 in materia di incidenti della circolazione stradale o il regolamento Roma II, il che, unitamente alla scelta del foro competente a norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, origina incertezza e complessità giuridica nonché possibili situazioni di scelta del foro più vantaggioso;
3. ribadisce che nei contenziosi transfrontalieri, le indagini e le trattative durano spesso molto più a lungo rispetto alle richieste di indennizzo nazionali; sottolinea in tal senso che tale complessità potrebbe essere ulteriormente aggravata dall'uso delle nuove tecnologie, come ad esempio le auto senza conducente;
4. ricorda, a tale proposito, che la questione delle norme sulla prescrizione andrebbe intesa come parte delle misure in materia di cooperazione giudiziaria in ambito civile a norma dell'articolo 67, paragrafo 4, e dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
5. osserva che l'esistenza di norme minime comuni in materia di termini di prescrizione nei casi di controversie transfrontaliere è essenziale al fine di garantire che le vittime di incidenti stradali transfrontalieri possano tutelarsi con strumenti giuridici efficaci e di garantire la certezza del diritto;
6. sottolinea che termini di prescrizione sproporzionatamente brevi negli ordinamenti giuridici nazionali ostacolano l'accesso alla giustizia negli Stati membri, il che potrebbe pregiudicare il diritto a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta e all'articolo 6 della CEDU;
7. evidenzia che le profonde divergenze tra le norme nazionali in materia di termini di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri rappresentano un ulteriore ostacolo per le vittime nel momento in cui si trovano a presentare una richiesta di risarcimento per lesioni personali e danni materiali subiti in uno Stato membro diverso dal proprio;
8. invita la Commissione a garantire che le informazioni generali relative alle norme sui termini di prescrizione per la presentazione delle richieste di indennizzo negli incidenti stradali transfrontalieri siano rese disponibili e regolarmente aggiornate sul portale europeo della giustizia elettronica;
9. invita altresì la Commissione a intraprendere uno studio sulla protezione offerta negli Stati membri ai minori e alle persone con disabilità per quanto riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione e sulla necessità di definire norme minime a livello di Unione volte a garantire che dette persone non perdano il diritto a presentare richiesta di risarcimento se coinvolti in incidenti stradali transfrontalieri e che sia loro garantito un accesso effettivo alla giustizia nell'Unione;
10. chiede alla Commissione di presentare, a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE,

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

una proposta sui termini di prescrizione per lesioni personali e danni materiali negli incidenti stradali transfrontalieri, secondo le raccomandazioni in allegato;

11. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI PER UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVA A TERMINI DI PRESCRIZIONE COMUNI PER GLI
INCIDENTI STRADALI TRANSFRONTALIERI**

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1. Nell'Unione europea, l'applicazione della legge dinanzi agli organi giurisdizionali è ancora prevalentemente disciplinata dalle norme e dalle prassi procedurali nazionali. I tribunali nazionali sono anche tribunali dell'Unione. I procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali devono pertanto garantire equità, giustizia ed efficienza, nonché un'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, assicurando che i diritti dei cittadini europei siano tutelati in tutta l'Unione europea.
2. L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, e in particolare il punto 38, occorre predisporre una nuova legislazione procedurale nei casi transfrontalieri, in particolare sugli elementi funzionali a una cooperazione agevole e a un migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta delle prove, ordini di pagamento di denaro e scadenze.
3. L'adozione di norme minime comuni sui termini di prescrizione applicabili nei contenziosi transnazionali per lesioni personali e danni materiali dovuti a incidenti stradali è necessaria per ridurre gli ostacoli affrontati dai ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti in uno Stato membro diverso dal proprio.
4. L'esistenza di norme minime comuni sui termini di prescrizione assicurerebbe una maggiore certezza e prevedibilità, limitando il rischio di sottocompensazione per le vittime di incidenti stradali transfrontalieri.
5. La direttiva proposta intende pertanto definire un regime prescrizionale speciale per i casi transfrontalieri che salvaguarderebbe l'effettivo accesso alla giustizia e faciliterebbe il corretto funzionamento del mercato interno, eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri.
6. La direttiva proposta non intende sostituire i regimi nazionali di responsabilità civile nella loro interezza ma, nel rispetto delle specificità nazionali, si prefigge lo scopo di definire norme minime comuni riguardanti i termini di prescrizione per i sinistri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, e che hanno carattere transfrontaliero.
7. La presente proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli Stati membri non possono definire autonomamente una serie di norme minime sui termini di prescrizione; la proposta non si spinge oltre quanto strettamente necessario per garantire un effettivo accesso alla giustizia e la certezza giuridica nell'Unione.

B. TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a termini di prescrizione comuni per gli incidenti stradali transfrontalieri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Ai fini di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione dovrà adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle questioni di procedura civile con implicazioni transfrontaliere, in particolare laddove necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) Conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali misure dovranno includerne alcune atte, fra l'altro, a garantire un accesso effettivo alla giustizia e l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
- (3) Secondo la relazione della Commissione del 2010 su un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, ai cittadini che si recano in automobile in un altro Stato membro e che siano malauguratamente coinvolti in un incidente stradale deve essere garantita la certezza del diritto quanto ai termini entro cui presentare la richiesta di indennizzo all'assicurazione. A tal fine era stato annunciato un nuovo regolamento sui termini di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri da adottare nel 2011¹.
- (4) Le norme in materia di prescrizione hanno un impatto notevole non soltanto sul diritto all'accesso alla giustizia delle parti lese ma anche sui loro diritti sostanziali, poiché non vi può essere un diritto effettivo senza un'adeguata e appropriata tutela dello stesso. La presente direttiva intende promuovere l'applicazione di termini comuni di prescrizione

¹ COM(2010)171.

per gli incidenti stradali transfrontalieri onde garantire un accesso effettivo alla giustizia nell'Unione. Il diritto generalmente riconosciuto di accesso alla giustizia è altresì ribadito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta).

- (5) Il requisito della certezza del diritto e l'esigenza di amministrare la giustizia nei singoli casi sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Sono pertanto necessari termini di prescrizione comuni volti ad aumentare la certezza giuridica, a garantire la risoluzione delle controversie e a contribuire a un regime efficace di applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di detto principio.
- (6) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai sinistri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e aventi carattere transfrontaliero.
- (7) Nulla dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le disposizioni della presente direttiva anche ai casi di incidenti stradali meramente nazionali, ove opportuno.
- (8) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU). Le questioni contemplate dalla presente direttiva dovrebbero essere trattate in conformità di detta Convenzione e in particolare del diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo.
- (9) Il principio della *lex loci damni* costituisce la regola generale stabilita dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio² sulla legge applicabile nei casi di lesioni personali o danni materiali, che dovrebbe pertanto essere determinata in base al luogo in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese o dai paesi in cui si potrebbero manifestare conseguenze indirette. Conformemente all'articolo 15, lettera h), di tale regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina in particolare il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza.
- (10) Nell'ambito degli incidenti stradali, può essere molto difficile per la vittima di un incidente all'estero ottenere dalla giurisdizione straniera le informazioni essenziali sull'incidente entro un tempo relativamente breve, quali ad esempio l'identità del convenuto e le possibili responsabilità. Può inoltre occorrere diverso tempo per individuare il mandatario per la liquidazione dei sinistri o l'assicuratore che si occupi del caso, per raccogliere prove sull'incidente e per ottenere la traduzione dei documenti eventualmente necessari.
- (11) Negli incidenti stradali transfrontalieri, non è raro che il ricorrente riesca ad avviare le trattative con il convenuto solo in prossimità della scadenza dei termini di prescrizione. Ciò si verifica soprattutto in caso di termini di prescrizione estremamente

¹ Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

² Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

brevi o laddove vi sia ambiguità in merito alle modalità di sospensione o interruzione del termine di prescrizione. La raccolta di informazioni sull'incidente avvenuto in un paese straniero può richiedere al ricorrente un tempo notevole. La decorrenza dei termini di prescrizione definiti dalla direttiva dovrebbe pertanto essere sospesa nel momento in cui viene presentata una richiesta di risarcimento all'assicuratore o all'organismo di indennizzo, onde offrire al ricorrente l'opportunità di negoziare la liquidazione del sinistro.

- (12) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime. Gli Stati membri possono offrire un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo all'accesso effettivo alla giustizia, che tali norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela stabilito dalla Carta, secondo l'interpretazione della Corte, e il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'UE non dovrebbero pertanto essere compromessi.
- (13) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) n. 864/2007 e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (14) La presente direttiva mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi e dei valori riconosciuti in particolare dalla Carta, perseguendo nel contempo l'obiettivo dell'Unione di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (15) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia definire norme minime in materia di termini di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, anzi, in ragione della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].
- (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I:

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

L'obiettivo della presente direttiva è definire norme minime riguardanti la durata complessiva, la decorrenza, la sospensione e il computo dei termini di prescrizione per le richieste di risarcimento per lesioni personali e danni materiali esigibili ai sensi della direttiva 2009/103/CE, nei casi di incidenti stradali transfrontalieri.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle richieste di risarcimento per perdite o danni dovuti a un incidente causato da un veicolo coperto da assicurazione nei confronti:

- a. dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2009/103/CE; o
- b. dell'organismo di indennizzo di cui agli articoli 24 e 25 della direttiva 2009/103/CE.

Articolo 3

Incidenti stradali transfrontalieri

1. Ai fini della presente direttiva, per incidente stradale transfrontaliero si intende un qualsiasi incidente stradale causato dall'utilizzo di veicoli assicurati e abitualmente ubicati in uno Stato membro e che avviene in uno Stato membro diverso da quello di dimora abituale della parte lesa o in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione, come definiti dall'articolo 6 della direttiva 2009/103/CE, hanno aderito al sistema della carta verde.
2. Nella presente direttiva, per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione [del Regno Unito, dell'Irlanda e] della Danimarca.

CAPO II:

NORME MINIME SUI TERMINI DI PRESCRIZIONE

Articolo 4

Prescrizione

1. Gli Stati membri garantiscono che sia applicato un termine di prescrizione di almeno quattro

anni alle azioni relative alle richieste di risarcimento per lesioni personali e danni materiali derivanti da un incidente stradale transfrontaliero, di cui all'articolo 2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza, o ha avuto ragionevoli motivi di venire a conoscenza dell'entità della lesione, perdita o danno, della causa, dell'identità della persona responsabile e dell'impresa di assicurazione che ne copre la responsabilità civile o del mandatario per la liquidazione dei sinistri, o dell'organismo di indennizzo responsabile della liquidazione al quale viene presentata la richiesta.

2. Gli Stati membri garantiscono che, laddove la legge applicabile in merito preveda termini di prescrizione superiori ai quattro anni, siano applicati tali termini di prescrizione più lunghi.
3. Gli Stati membri si impegnano a fornire alla Commissione informazioni aggiornate sulle norme nazionali in materia di prescrizione per i danni causati da incidenti stradali.

Articolo 5

Sospensione dei termini

1. Gli Stati membri fanno sì che i termini di prescrizione di cui all'articolo 4 della presente direttiva siano sospesi nel periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di risarcimento da parte del ricorrente
 - a) all'impresa d'assicurazione della persona responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva 2009/103/CE, o
 - b) all'organismo di indennizzo di cui agli articoli 24 e 25 della direttiva 2009/103/CEe il rigetto della richiesta da parte del convenuto.
2. Qualora il periodo di prescrizione restante al termine della sospensione sia inferiore ai sei mesi, gli Stati membri garantiscono che al ricorrente sia riconosciuto un periodo minimo di ulteriori sei mesi per avviare un procedimento giudiziario.

Articolo 6

Estensione automatica dei termini

Gli Stati membri garantiscono che, laddove i termini di prescrizione scadano di sabato, di domenica o in un giorno di festività ufficiale, questi saranno estesi alla fine del primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 7

Computo dei termini

Gli Stati membri garantiscono che ciascun termine previsto dalla presente direttiva decorra come segue:

- a) i termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento

pertinente ai fini della decorrenza;

b) laddove un termine sia espresso in uno o più anni, esso scade nel relativo anno successivo nel mese corrispondente per denominazione e nella data corrispondente per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto detto evento. Se nel mese corrispondente non esiste una data corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese;

c) la decorrenza dei termini non è sospesa durante le festività osservate dal tribunale.

Articolo 8

Liquidazione dei sinistri

Gli Stati membri garantiscono che, laddove le persone lese ricorrano alla procedura di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/103/CE per la liquidazione dei sinistri causati da un veicolo coperto da assicurazione, ciò non pregiudichi il loro diritto di avviare un procedimento giudiziario o un arbitrato in relazione al sinistro entro la scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla presente direttiva durante la procedura di liquidazione.

CAPO III:

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 9

Informazioni generali sulle norme in materia di prescrizione

La Commissione rende disponibili pubblicamente e facilmente accessibili, con ogni mezzo appropriato e in tutte le lingue dell'Unione, informazioni generali sulle norme nazionali in materia di prescrizione per le richieste di risarcimento dei danni causati da incidenti stradali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della presente direttiva.

Articolo 10

Rapporti con la normativa nazionale

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere i diritti da essa stabiliti per garantire un livello di tutela più elevato.

Articolo 11

Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 864/2007 e del regolamento (CE) n. 1215/2012.

CAPO IV:

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva al momento dell'adozione o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Riesame

Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. In tale contesto, la Commissione dovrebbe valutarne l'impatto in particolare sull'accesso alla giustizia, sulla certezza giuridica e sulla libera circolazione delle persone. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta ad adeguare e rafforzare la direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, [data]

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE

Sono trascorsi quasi dieci anni da quando il Parlamento ha approvato una risoluzione sui "Termini di prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali" (2006/2014 (INL)) e, nonostante le consultazioni pubbliche e gli studi in materia, la Commissione non ha ancora elaborato una proposta legislativa specifica.

Le norme in materia di prescrizione determinano il periodo di tempo a disposizione per presentare una richiesta di risarcimento dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altro organismo competente. Il mancato rispetto di tali norme può pregiudicare la richiesta di risarcimento prima ancora che sorgano questioni giuridiche sostanziali.

Le norme in materia di prescrizione per fatti illeciti variano fortemente tra gli Stati membri. Nello specifico, mentre negli ordinamenti giuridici dell'Europa continentale si fa riferimento a 'termini di prescrizione', ossia a periodi di tempo oltre i quali il sinistro si considera estinto, nei sistemi di common law esistono soltanto 'termini di decadenza', che indicano il periodo oltre il quale non è più possibile presentare un'istanza, sebbene il sinistro in sé non sia estinto. Esistono inoltre discrepanze tra le normative nazionali in materia di prescrizione in relazione alla decorrenza dei termini e alla possibilità di interrompere o sospendere la decorrenza.

Norme in materia di prescrizione per le richieste di risarcimento sono essenziali per garantire la certezza giuridica e la risoluzione dei contenziosi. Tali interessi dovrebbero essere conciliati con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, dato che prescrizioni inutilmente brevi potrebbero ostacolare l'effettivo accesso alla giustizia nell'UE. La legislazione dell'UE non ha armonizzato le norme in materia di prescrizione, né in generale né con particolare riguardo agli incidenti stradali.

Nell'UE esiste da oltre 10 anni la tutela delle vittime di incidenti stradali che si verificano in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede. La direttiva sull'assicurazione autoveicoli prevede che la vittima di incidente all'estero possa agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice o dell'organismo di indennizzo dinanzi a un tribunale del proprio Stato di residenza. L'obiettivo della suddetta direttiva è pertanto fare in modo che le vittime ricevano un trattamento paragonabile indipendentemente dal luogo dell'Unione dove il sinistro è avvenuto, favorendo in tal modo la libera circolazione delle persone e dei veicoli, il che potenzia il mercato interno.

Nei casi di incidenti stradali, i termini di prescrizione per la presentazione della richiesta d'indennizzo sono determinati in base alla normativa vigente nello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, conformemente al regolamento Roma II (articoli 4 paragrafo 1, e 15, lettera h)). L'articolo 28 del regolamento Roma II assicura altresì che la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali continui ad applicarsi agli Stati membri firmatari, escludendo l'applicazione di eventuali misure del regolamento Roma II inerenti. Il regolamento Roma II e la Convenzione dell'Aia adottano un approccio diverso rispetto alla questione della legge applicabile.

Le norme nazionali in materia di prescrizione possono essere alquanto complesse e le vittime e i rispettivi consulenti legali spesso non hanno familiarità con le disposizioni dello Stato

membro in cui si recano. Inoltre, la maggior parte delle vittime di incidente stradale all'estero si avvalgono della facoltà di avviare un'azione nel proprio paese di residenza, per cui il tribunale adito deve applicare una legge straniera, incluse anche norme in materia di prescrizione poco conosciute. Tutto ciò, unitamente alle discrepanze tra le diverse norme in materia di prescrizione, può avere conseguenze indesiderate per le vittime, creando ostacoli inutili all'esercizio del diritto all'indennizzo e a un contenzioso tempestivo a costi ragionevoli.

Inoltre, a seguito della decisione della Corte di giustizia nella causa C-463/06, *FBTO contro Odenbreit* e nella causa C-133/11, *Folien Fischer*, sia le parti lese sia la persona ritenuta responsabile e il rispettivo assicuratore hanno, a norma del regolamento Bruxelles I, una serie di opzioni a disposizione per avviare un'azione relativamente alla responsabilità, o assenza di responsabilità, per i danni subiti in un incidente stradale. Ciò, unitamente all'effetto preclusivo delle norme in materia di litispendenza del regolamento Bruxelles I, apre la via all'"arbitraggio della legge applicabile" per cui la parte che prima adisce può, nella scelta del foro, scegliere tra il regolamento Roma II e la Convenzione dell'Aia sugli incidenti stradali e, nei casi in cui i due regimi facciano riferimento a leggi diverse, assicurarsi un esito più favorevole per quanto riguarda i termini di prescrizione.

In linea generale, è più difficile presentare richiesta di indennizzo dall'estero. Può essere necessario del tempo per scoprire a quale mandatario per la liquidazione dei sinistri o assicuratore debba essere presentata la richiesta d'indennizzo, per raccogliere le prove dell'incidente e per far tradurre gli eventuali documenti necessari. Di conseguenza, la mancanza di familiarità con le modalità di attuazione delle norme in materia di prescrizione può persino impedire al ricorrente di rivendicare il proprio diritto di indennizzo. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui i termini di prescrizione siano estremamente brevi o laddove vi sia ambiguità in merito alle modalità di interruzione o sospensione della decorrenza.

Più spesso, tuttavia, l'applicazione di norme straniere sulla prescrizione crea difficoltà aggiuntive per il ricorrente nell'accesso alla giustizia. La situazione spesso impone al consulente legale di dedicare ore supplementari alla questione della prescrizione, più di quanto sarebbe avvenuto per casi gestiti a livello nazionale. Potrebbero insorgere costi aggiuntivi nel caso in cui venga nominato un esperto nel paese in cui è avvenuto l'incidente per fornire consulenza in merito ai termini di prescrizione.

Il relatore è pertanto convinto che la complessità della situazione e le difficoltà incontrate dai ricorrenti giustifichino l'armonizzazione delle norme in materia di prescrizione. La garanzia dell'accesso alla giustizia e il conseguente sostegno alla libera circolazione delle persone nell'Unione costituiscono un motivo sufficiente per armonizzare le norme relative agli incidenti stradali transfrontalieri. Sarebbe pertanto opportuno adottare norme minime riguardanti gli aspetti principali della legislazione sulla prescrizione in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il relatore sostiene perciò che norme minime per stabilire i termini di prescrizione entro i quali presentare una richiesta d'indennizzo, l'inizio della decorrenza dei termini e la sua sospensione e gli obblighi in materia di informazione dovrebbero risolvere la maggior parte dei problemi attualmente incontrati dalle vittime di incidente all'estero e potrebbero ridurre le spese legali e i ritardi. Tali norme armonizzate dovrebbero disciplinare le azioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sull'assicurazione autoveicoli, ossia le azioni

intentate nei confronti degli assicuratori e degli organismi d'indennizzo, nella misura in cui siano di natura transnazionale. Una misura legislativa in questi termini potrebbe fondarsi correttamente sull'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La presente relazione contiene una proposta di direttiva che deve essere considerata come un primo passo per facilitare una convergenza più naturale e spontanea, sul lungo termine, delle norme sulla prescrizione degli Stati membri, nel quadro di un processo costante e graduale, sostenendo nel contempo l'esercizio effettivo dei diritti garantiti dalla legislazione europea, con particolare riguardo all'accesso alla giustizia.

Per quanto riguarda il contesto dettagliato della proposta legislativa, si rinvia all'allegato alla risoluzione di cui sopra.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	30.5.2017
Esito della votazione finale	+: 18 -: 0 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

18	+
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka
S&D	Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Josef Weidenholzer
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
Verts/ALE	Max Andersson, Pascal Durand
EFDD	Joëlle Bergeron

0	-

4	0
ECR	Angel Dzhambazki, Kosma Zlotowski
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti